



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GALILEI - SANI"**



Ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione e l'orientamento ~ Determinazione 10 Febbraio 2015 n.G01083
Via Ponchielli - 04100 LATINA - 0773/663325 - C.F. 80003040591

www.isgalileisani.it - ltis018006@istruzione.it - isgalileisani@isgalileisani.it PEC ltis018006@pec.istruzione.it

**Al Personale scolastico
dell'IIS GALILEI-SANI
Agli Studenti e ai Genitori**

e, p.c. **All' RSU d'Istituto
All' RSPD
Al DSGA**

**Sito Web
Atti**

Latina, 31 marzo 2022

OGGETTO: *Attuazione Decreto Legge n. 24/2022 (Gestione casi Covid 19 e Obbligo vaccinale personale scolastico)*

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 24/2022 cessa lo stato di emergenza nazionale con la conseguenza di una revisione contestuale del protocollo sanitario di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le cui novità salienti sono qui di seguito riassunte in 4 punti (*ex Nota del Ministero dell'Istruzione n. 410/2022*):

- 1. Rimane l'obbligo di utilizzo di mascherina di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle stesse;*
- 2. La mascherina non va indossata nel corso delle attività sportive;*
- 3. È raccomandato il rispetto della distanza sociale interpersonale di almeno un metro;*
- 4. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°.*

Circa la gestione dei casi positivi e l'eventuale attivazione della didattica digitale integrata, il succitato Decreto Legge prevede l'applicazione del seguente protocollo di sicurezza:

a) in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli studenti di una classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli allievi è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni a partire dall'ultimo contatto con il soggetto positivo; l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo ad incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid 19 non è considerato il personale scolastico);



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEI - SANI"



Ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione e l'orientamento ~ Determinazione 10 Febbraio 2015 n.G01083

Via Ponchielli - 04100 LATINA - 0773/663325 - C.F. 80003040591

www.isgalileisani.it - ltis018006@istruzione.it - isgalileisani@isgalileisani.it PEC ltis018006@pec.istruzione.it

b) in caso di comparsa di sintomi tra i presenti alle attività didattiche, è obbligatorio effettuare, a carico degli interessati (anche in centri privati abilitati), un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare; se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5 giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione;

c) gli studenti in isolamento per infezione da Covid possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta delle famiglie** o dello studente maggiorenne accompagnata da specifica **certificazione medica** che attesti le condizioni di salute dello studente stesso; la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare (a carico delle famiglie) con esito negativo.

Circa l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, il predetto Decreto Legge, precisato in senso applicativo dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 620/2022 del 28 marzo 2022, prevede che esso rimanga valido sino al 15 giugno 2022, poiché la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti. Detto obbligo riguarda il ciclo primario e la successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 (ex art. 9, c. 3, D.-L. n. 52/2021). L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni ai sensi del D.-L. n. 44/2021 (sanzione pecuniaria di 100 euro).

A decorrere del 1° aprile 2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere reintegrato nella normale attività didattica, solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità determinate nell'ambito della campagna vaccinale in corso, il personale docente sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica rientranti nelle proprie mansioni. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi Covid 19 da vaccinazione, da guarigione o test ai sensi del D.L. n. 52/2021.



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GALILEI - SANI"**



Ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione e l'orientamento ~ Determinazione 10 Febbraio 2015 n.G01083

Via Ponchielli - 04100 LATINA - 0773/663325 - C.F. 80003040591

www.isgalileisani.it - ltis018006@istruzione.it - isgalileisani@isgalileisani.it PEC ltis018006@pec.istruzione.it

Per i dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio TUBIELLO